



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 380 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da EasyServ Srl – Fornitura della gestione di alcune fasi della procedura sanzionatoria (violazioni del Codice della Strada elevate nei confronti di proprietari di veicoli con targa estera)-LOTTO 3 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 200.000,00; S.A.: CUC Provincia di Padova per il Comune di Codevigo.

PREC 68/18/F

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0066364 del 11.5.2017, con la quale la società EasyServ Srl chiede all'Autorità l'espressione di un parere riguardo alla legittimità delle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale d'appalto *«nella parte in cui, ai fini della valutazione delle offerte e della attribuzione del punteggio, prevedono la possibilità per gli operatori economici di ridurre le spese di gestione a carico del trasgressore anziché il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione per la gestione del servizio»;*

CONSIDERATO in particolare che, in relazione al lotto 3, l'importo a base di gara soggetto a ribasso (calcolato in 25 euro+iva) è costituito da un costo che, una volta accertata la sanzione, viene sostenuto interamente dal trasgressore (v. lettera "j" del Capitolato speciale) e che *“per tutta la durata del servizio il corrispettivo dovuto alla società affidataria sarà pari al 25%+iva al 22% calcolato sulle posizioni incassate (relativamente all'importo affidato)”* (v. lettera "o" del Capitolato speciale), cosicché, secondo un principio del tutto illogico e irrazionale a giudizio dell'istante, *«dei benefici economici derivanti dalla riduzione delle spese di gestione trarrebbero vantaggio esclusivamente i trasgressori e non la Stazione appaltante, che dovrebbe comunque corrispondere al gestore del servizio il corrispettivo nella misura fissa predeterminata nel Capitolato speciale d'appalto»;*

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.2.2018;

CONSIDERATA la documentazione in atti e le memorie di replica della Stazione appaltante;

RILEVATO che la Stazione appaltante in relazione alle contestazioni dell'istante chiarisce che *«I costi di gestione dell'impresa indicati sul bando... a base di gara per euro 25,00 più I.V.A. e quindi suscettibili di ribasso, sono posti al fine di consentire minori spese a carico dei trasgressori, e quindi di conseguenza minori spese a carico dell'amministrazione quale Stazione appaltante»* e che *«Il corrispettivo dovuto alla società affidataria del 25% più I.V.A. calcolato sulle posizioni incassate, invece, è stato indicato in maniera fissa e predeterminata perché vuole essere un incentivo per la ditta di impegnarsi al massimo delle sue capacità affinché incassi quanto più possibile le somme accertate per le violazioni a carico dei veicoli con targa estera... un maggiore impegno comporterà un maggiore incasso, e quindi un maggior guadagno per la società appaltatrice»;*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che – secondo quanto riferito dalla Stazione appaltante – l'operatore economico odierno istante non risulta essere incluso negli elenchi delle ditte che hanno presentato offerta per la partecipazione alla gara;

RITENUTO che, la normativa codicistica attualmente in vigore in materia di criteri di aggiudicazione, consente ad una Stazione appaltante di effettuare una selezione quasi esclusivamente basata sulla valutazione della componente qualitativa delle offerte riservando un peso percentuale molto ridotto alla componente del prezzo;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la Stazione appaltante sembrerebbe aver scelto proprio questo criterio laddove il peso ponderale del prezzo è limitato al 20% dell'offerta complessiva, intendendo valorizzare, dunque, soprattutto la componente tecnico-qualitativa del servizio oggetto di affidamento;

RITENUTO che tali determinazioni dell'Amministrazione procedente non sono sindacabili nel merito perché rimesse alla discrezionalità tecnica della stessa purché nei limiti della congruità, ragionevolezza e proporzionalità e che proprio sotto quest'ultimo profilo appare illogica o, quantomeno, non sufficientemente motivata la decisione di valutare la componente del prezzo offerto con riferimento ai costi di gestione della procedura sanzionatoria, che però sono a totale carico del trasgressore, piuttosto che – come appare più corretto e coerente rispetto alla tipologia di servizio in gara e per rispetto del principio generale di economicità che permea gli appalti pubblici – con riferimento alla percentuale dovuta all'affidatario sull'importo incassato per ogni singola sanzione;

Il Consiglio

ritiene, limitatamente alle modalità di valutazione della componente del prezzo nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fondate le doglianze dell'istante e dunque l'operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito